

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere intestatario di n. 2 buoni fruttiferi, emessi in date 17.9.1986 e 6.5.1987 e riscossi rispettivamente in date 23.9.2016 e 16.11.2017; a tal riguardo lamenta che gli interessi corrisposti dall'intermediario all'atto del rimborso non sono conformi a quanto indicato originariamente sul retro dei titoli e sostiene quindi di aver diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, l'istante chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepisce, in via preliminare: a) l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale; b) l'irricevibilità del ricorso anche per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4°, Tuf).

Nel merito, la resistente rappresenta che: 1) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore,

con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”, non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; 2) nel caso di specie, sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M., apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio; 3) parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”; 4) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità e, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni; 5) anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l’art. 6 del D.M. 1986 ha stabilito che, anche ai Buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del D.M. 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno. A conforto delle proprie osservazioni, l’intermediario richiama sentenze della giurisprudenza di legittimità ed allega alle controdeduzioni copiosa giurisprudenza di merito.

La convenuta chiede pertanto all’Arbitro, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di rigettarlo nel merito.

DIRITTO

Occorre, anzitutto, rigettare le eccezioni sollevate dall’intermediario in via pregiudiziale.

In particolare, l’eccezione di incompetenza temporale è infondata (né pertinente è la decisione del Collegio di Bologna, n. 7097/2020, citata dalla resistente, riferita a fattispecie diversa dai buoni fruttiferi) in quanto, secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi avrebbe ad oggetto non già la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, bensì l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr., ad esempio, ABF Milano, n. 478/2014 e, soprattutto, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Va altresì respinta l’eccezione di incompetenza per materia, stante l’ormai pacifico indirizzo dell’Arbitro secondo cui il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è configurabile alla stregua di un contratto sussumibile nel tipo codicistico del deposito bancario; del resto, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia ed in un’ottica di effettività della tutela del cliente l’Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell’art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (come rilevato da Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ciò posto e venendo all’esame del merito del ricorso, va detto che la controversia all’esame del Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 2 buoni fruttiferi, sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

Dall'esame dei titoli emerge che il ricorrente risulta cointestatario dei due buoni, con pari facoltà di rimborso unitamente ad altro soggetto che non aderisce al ricorso.

Il Collegio ritiene possibile riconoscere la legittimazione attiva del ricorrente, sulla scia del principio di diritto recentemente ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 19782/2020), secondo cui: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari". In particolare, il Collegio di coordinamento ha confermato che non sussistono i presupposti per estendere ai buoni fruttiferi la disciplina sui libretti di risparmio (ossia per derogare all'art. 178 del D.P.R. 156/1973 in favore della previsione dell'art. 187 del D.P.R. 256/89), in quanto, a differenza dei libretti postali, i buoni sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. "per effetto dei quali la funzione dell'identificazione dell'avente diritto alla prestazione in difetto di incorporazione di diritto cartolare impedisce di ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione per tutelare le ragioni di terzi"; del resto, esiste per i buoni una specifica disciplina dettata dall'art. 208 del D.P.R. 256/1989, secondo cui "I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto della emissione".

Acquisita la legittimazione attiva dell'istante, va detto che, dall'esame dei titoli, emerge che i buoni sono stati emessi in date 17.9.1986 e 6.5.1987 ed il modulo cartaceo utilizzato è: per il primo buono, quello della serie "O", non più in vigore all'epoca dell'emissione, doppiamente ri-denominato sul fronte, prima, con la dicitura "serie P/O" e, poi, con quella "serie Q/P"; per il secondo buono, quello della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P".

Sul retro di entrambi i buoni è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno.

Il ricorrente sostiene quindi di aver diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al pagamento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli con espresso riferimento all'importo in valore assoluto.

Giova rammentare che l'art. 5 del d.m. 13.6.1986 prevede: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; dal canto suo, l'art. 5, d.m. 16.6.1984 (istitutivo della "serie P") prevede che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio deve ribadire che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non soltanto avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo"; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni attualmente scaduti, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, "non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno".

Non vale eccepire che le disposizioni del d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie “Q” e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla loro entrata in vigore; ed invero, in contrasto con il disposto dall’art. 5 d.m. 13.6.1986, l’utilizzo di un modulo di una precedente serie è nel caso in esame avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso. Va quindi richiamato il seguente principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) al proposito: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell’8.11.2013) aveva osservato che: “con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti””. Ed invero, “se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”” (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Analoghi principi valgono nel caso di utilizzo della modulistica della serie “O” con apposizione di una pluralità di timbri (primo buono emesso nel 1986), in cui i Collegi hanno condiviso la medesima conclusione di cui sopra per l’ultimo scaglione temporale, con la precisazione che, fino al 20° anno, sono comunque ritenute applicabili le condizioni della serie “Q”.

Né fondata pare l’eccezione sollevata dall’intermediario resistente secondo cui, con l’apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l’intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall’emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei due buoni fruttiferi scaduti per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO